

GIANNI BENVENUTO S.p.A.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDROSANITARI, ANTINCENDIO ED INDUSTRIALI

*Istruzioni sul procedimento di segnalazione
(Whistleblowing)*

[Digitare qui]

Sommario

ISTRUZIONI SUL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING) TRAMITE CANALE INFORMATICO

.....	3
DATI ACCESSO SISTEMA	3
INVIO DELLE SEGNALAZIONI.....	3
MONITORAGGIO DELLA SEGNALAZIONE.....	3
ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE.....	3
MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE	4
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	4

ISTRUZIONI SUL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING) TRAMITE CANALE INFORMATICO

Fai sentire la tua voce

GIANNI BENVENUTO S.p.A. si impegna a mantenere e sviluppare un rapporto con i propri dipendenti, clienti e altri stakeholder, improntato a principi di onestà, trasparenza, rispetto delle diversità, promozione dell'inclusione e responsabilità sociale, assicurando anche il rispetto delle leggi nazionali e internazionali.

GIANNI BENVENUTO S.p.A., in accordo con il DLgs 24/2023, oltre alla modalità cartacea (destinatario l'Organismo di Vigilanza c/o la sede sociale di Gianni Benvenuto S.p.A.) ed orale (con appuntamento con l'Organismo di Vigilanza), ha implementato questo **canale informatico** di Whistleblowing per offrire l'opportunità di segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ("Modello 231"), che non rientrano nelle violazioni indicate ai punti successivi;
- illeciti che rientrano nell'ambito della normativa in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la violazione di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato e la violazione di norme al fine di ottenere un vantaggio fiscale per la Società.

NON usare questo canale per segnalazioni aventi ad oggetto:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni di norme già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati all'interno dell'allegato II del Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato dalla direttiva (UE) 2019/1937;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Le segnalazioni devono contenere la narrazione di fatti, eventi o circostanze che possono costituire gli elementi fondanti dell'asserita violazione e deve essere effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

In linea generale le segnalazioni possono contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'area / settore dell'azienda a cui si riferisce la segnalazione;
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione;
- ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- generalità dell'eventuale soggetto segnalato o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- se i fatti in oggetto sono già stati oggetto di segnalazione;

[Digitare qui]

- l'indicazione e l'allegazione di eventuali documenti a supporto che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Sono consentite le segnalazioni anonime, ossia segnalazioni in cui le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono individuabili in maniera univoca e immediata, che verranno prese in considerazione solo qualora le stesse contengano informazioni circostanziate rispetto al contenuto della segnalazione.

Puoi anche effettuare una **segnalazione all'ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione), ma sulla piattaforma messa a disposizione da ANAC medesima e se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale interno di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla Legge (artt.li 4 e 5 del DLgs 24/2023);
- b) hai già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) hai fondati motivi di ritenere che, se effettuassi una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) hai fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Puoi anche **rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici** o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone se:

- hai previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna (all'ANAC) ovvero hai effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini sopra indicati;
- hai fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- hai fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

N.B.: SI PRECISA CHE È VIETATO E SANZIONABILE L'INVIO DI SEGNALAZIONI INFONDATE EFFETTUATE CON DOLO O COLPA GRAVE.

Il tuo messaggio sarà gestito in modo sicuro

La Piattaforma Whistleblowing offre la possibilità di inviare la tua segnalazione in forma anonima, crittografata e protetta da password.

Tutti i messaggi saranno inviati e trattati nella massima riservatezza e con i più alti standard di sicurezza e ciò in accordo con le disposizioni del DLgs 24/2023.

Le tue segnalazioni verranno gestite dall'organismo di Vigilanza ex DLgs 231/01 della Gianni Benvenuto S.p.A..

Come invio un messaggio?

DATI ACCESSO SISTEMA

Il sistema di segnalazione è raggiungibile direttamente al link (che si trova nella sezione dedicata del sito di Gianni Benvenuto): <https://giannibenvenuto.parrotwb.app/>

[Digitare qui]

Dopo la registrazione si potrà:

- continuare direttamente con l'inserimento della segnalazione; in questo caso il sistema valorizza automaticamente il campo «codice whistleblower»;

Oppure in un secondo momento

- procedere dalla pagina principale, in questo caso si dovrà inserire manualmente il codice whistleblower

Terminata la procedura di segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key code che servirà per monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con il destinatario designato dalla società a trattare la segnalazione.

MONITORAGGIO DELLA SEGNALAZIONE

Per verificare lo stato di una segnalazione occorre inserire il Key code generato precedentemente nel campo presente nella zona inferiore della pagina principale del sistema. Dalla pagina che si apre si può prendere visione dei dati inseriti per la segnalazione e dei seguenti strumenti:

- allegare file;
- inserire informazioni aggiuntive;
- scambiare messaggi privati con l'amministratore in modalità anonima.

Solo nei casi previsti dalla normativa l'organo preposto al trattamento della segnalazione può richiedere l'accesso ai dati anagrafici del whistleblower. Quest'ultimo potrà autorizzare l'accesso ai suoi dati anagrafici, utilizzando l'apposito pulsante.

ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE

Una volta presa in carico la segnalazione, il gestore può:

- dichiararla inammissibile e archiviare;
- ritenerla ammissibile e dunque impostarla «in istruttoria»;
- richiedere i dati anagrafici del whistleblower solo nei casi previsti dalla legge.

In ogni caso riceverete un riscontro entro il termine di legge di 3 mesi.

MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

Nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 24/2023 coloro che effettuano le segnalazioni non possono subire alcuna ritorsione. La stessa tutela si applica ai Collaboratori/Partners/familiari del segnalante, che hanno facilitato la segnalazione, o testimoniato, o fornito elementi di prova per l'istruttoria.

Si intende per ritorsione: "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Di seguito sono indicate talune fattispecie che possono costituire ritorsioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 secondo quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

[Digitare qui]

- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione di quanto previsto dall'art. 17 sono nulli (ad esempio, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, il mutamento di mansioni).

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 24/2023, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni che possono costituire "ritorsioni" si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, è a carico di colui che le ha poste in essere (datore di lavoro).

La società, in linea con la normativa interna, agisce in modo da evitare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione dei segnalanti, anche in caso d'infondatezza della segnalazione, assicurando altresì la riservatezza del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Le misure di tutela previste dal Decreto si applicano a condizione che:

- a) al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito delle violazioni oggetto del presente Regolamento;
- b) la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalle presenti istruzioni e dal Decreto.

Le misure di tutela trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

GIANNI BENVENUTO S.p.A. è il titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e del Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii..

[Digitare qui]

Il trattamento dei dati personali degli interessati nell'ambito della gestione delle segnalazioni di violazioni viene effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., nonché secondo quanto indicato dai provvedimenti delle Autorità Competenti (Garante per la Protezione dei dati Personali, *European Data Protection Board*, ecc.) in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali avviene nella misura strettamente necessaria e pertinente alle finalità per le quali sono raccolti. Eventuali segnalazioni ritenute non rilevanti ai sensi della procedura disciplinata dal presente regolamento, saranno cancellate immediatamente. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del presente regolamento e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Il personale incaricato di ricevere e gestire la segnalazione della violazione è stato autorizzato e nominato in qualità di persona autorizzata del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 2 - *quaterdecies* del Codice della Privacy. Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nella ricezione e gestione della segnalazione si impegnano a trattare i dati personali del segnalante nel rispetto degli obblighi della riservatezza e di non divulgazione, nonché a porre in essere tutte le relative misure di sicurezza.

La Società, nel rispetto del principio della "accountability", ha valutato e individuato le misure organizzative e tecnico-informatiche al fine di mitigare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell'ambito della ricezione e gestione della segnalazione di violazione.

Il Whistleblower e le persone interessate (ove presenti) hanno il diritto di accedere e rettificare i dati personali che li riguardano in conformità con le normative interne e le direttive delle Autorità locali in materia di protezione e archiviazione dei dati personali pro tempore vigenti.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2 quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.